

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

In occasione dei primi rinnovi delle comunicazioni d'inizio d'attività, di cui all'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, alcune Sezioni regionali hanno richiesto delucidazioni in ordine al controllo delle iscrizioni semplificate di cui all'articolo 19 del decreto 28 aprile 1998, n.406.

In particolare, si chiede di chiarire:

1. Il termine entro il quale l'interessato deve procedere a rinnovare la comunicazione di inizio attività per l'iscrizione all'Albo con la procedura semplificata di cui all'articolo 30, comma 16, del D.lgs 22/97;
2. l'efficacia dell'iscrizione effettuata sulla base della comunicazione di inizio attività ai sensi del predetto articolo 30, comma 16, del D.lgs 22/97.

In merito al quesito n. 1 il Comitato Nazionale ha ritenuto che le imprese iscritte all'Albo con procedura semplificata hanno l'obbligo di rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due anni secondo le modalità previste dall'articolo 13, del D.M.406/98: l'interessato deve, cioè, provvedere entro la scadenza del termine di due anni dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di inizio di attività che si rinnova, come del resto risulta dal dettato dell'articolo 19 del D.M.406/98.

Per quanto riguarda il quesito n. 2, il Comitato Nazionale ha osservato che l'iscrizione effettuata dalle Sezioni regionali sulla base della comunicazione di inizio di attività, previa verifica della completezza della documentazione allegata alla comunicazione medesima, ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del certificato di iscrizione.

Il termine di scadenza per la presentazione del rinnovo della comunicazione di inizio di attività e il termine iniziale di efficacia dell'iscrizione effettuata sulla base della predetta comunicazione risultano, pertanto, non coincidenti. Più precisamente, il primo termine è necessariamente anticipato rispetto all'atto di rinnovo dell'iscrizione, in quanto l'interessato prima effettua la comunicazione di inizio di attività e poi viene iscritto.

Tale articolazione temporale dovrebbe consentire di non determinare alcuna soluzione di continuità nelle attività in corso per le sequenti considerazioni:

anche la prima iscrizione è stata necessariamente preceduta temporalmente dalla comunicazione di inizio di attività, perché è ovvio che l'interessato ha prima effettuato la dichiarazione e, quindi, solo sulla base della stessa completa di tutta la documentazione, è stato iscritto (entro i successivi dieci giorni); questa cadenza temporale del procedimento si ripropone, ovviamente, anche in sede di rinnovo della comunicazione di inizio di attività e dell'iscrizione in quanto il termine per rinnovare la predetta comunicazione scade necessariamente prima del termine di efficacia dell'iscrizione; di conseguenza, il lasso di tempo che intercorre tra la data di presentazione del rinnovo della comunicazione di inizio di attività (due anni dalla precedente comunicazione) e la scadenza dell'efficacia dell'iscrizione (due anni dall'adozione del certificato di iscrizione che decorrono, per le ragioni dette, da una data successiva a quella della comunicazione di inizio di attività in base alla quale l'iscrizione è stata adottata) dovrebbe essere idoneo a consentire agli interessati di continuare l'attività in conformità all'iscrizione da rinnovare fino all'adozione del nuovo certificato di iscrizione da parte della competente Sezione Regionale (previsto entro il termine di dieci giorni).

Tuttavia, il Comitato Nazionale è consapevole delle difficoltà organizzative ripetutamente segnalate direttamente dalle Sezioni e, da ultimo, in sede di Comitato Nazionale, dal rappresentante dell'Unioncamere. Difficoltà che potrebbero determinare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti soggette a rinnovo di iscrizione che la normativa vigente intendeva palesemente evitare, con intuibili ripercussioni negative sul comparto economico produttivo.

Per tali ragioni, considerate anche le esigenze di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia di gestione di rifiuti e tenuto conto delle disposizioni generali dettate dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo, il Comitato Nazionale nella riunione del 4 aprile 2000 ha deliberato che le iscrizioni oggetto di rinnovo devono considerarsi efficaci fino all'adozione del nuovo certificato di iscrizione qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione di inizio di attività deve essere rinnovata entro la scadenza del termine di due anni;
- b) la comunicazione di inizio di attività rinnovata deve essere completa di tutta la documentazione richiesta;
- c) l'iscrizione resta efficace fino al suo rinnovo solo per le tipologie e le quantità di rifiuti nonché per i mezzi contemplati dall'iscrizione medesima
- d) l'interessato deve mantenere disponibile a bordo del mezzo utilizzato, unitamente all'iscrizione, copia della comunicazione di inizio di attività effettuata in rinnovo

Si sottolineano, peraltro, le specifiche attribuzioni che l'ordinamento attribuisce alle Sezioni regionali in materia di controllo delle attività sottoposte ad iscrizione. Si raccomanda, pertanto, di procedere con la massima celerità possibile al rinnovo delle iscrizioni sulla base delle comunicazioni di inizio di attività effettuate, tenuto soprattutto conto che la legge e il regolamento prevedono un termine di dieci giorni per la conclusione

del relativo procedimento.

Per completezza, si rammenta, con l'occasione, che il provvedimento d'iscrizione, con procedura semplificata, per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al riutilizzo deve essere adottato dalla Sezione regionale sulla base delle direttive di cui al punto 3 della circolare del Comitato prot.8586 del 9 dicembre 1997 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO

Dott. Eugenio Onori

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Pernice